

COMUNE DI PESCARA

SETTORE LL.PP. PROGETTAZIONE STRATEGICA E MOBILITA' E VERDE

ORDINANZA DIRIGENZIALE Numero 296 del 13/09/2017

Oggetto: ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA GENERICO PER DISABILI SU VIA BOLOGNA IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO N.41 E REVOCA DI UNO STALLO DI SOSTA GENERICO PER DISABILI ESISTENTE SULLA VIA VENEZIA IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO N.51

IL DIRIGENTE

Premesso

che il Sig, Michelino FALORIO, nato a Gamberale (CH) il 09/06/1949 e residente in Spoltore alla Via Arno n.16 in qualità di titolare della "Ortopedia PIEMME" sita in Pescara alla Via Venezia, 50 ha formulato richiesta in data 17/03/2017, acquisita al protocollo generale di questo comune al n. 36401, per l'istituzione di n. 1 Stallo di Sosta per veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria munite del contrassegno speciale da istituire sulla carreggiata stradale di Via Bologna in prossimità del civico n.37-39-41;

Constatato

con sopralluogo tecnico che in prossimità e nelle vicinanze del suddetto civico, non risulta istituito alcuno stallo per disabili; si è pertanto riscontrata la fondatezza della richiesta;

Constatato

che nello stesso sopralluogo tecnico è stata riscontrata l'opportunità di procedere alla revoca dello stallo esistente sulla Via Venezia, in corrispondenza del civico n.51, in quanto lo stesso era stato ottenuto dalla ditta citata in premessa ed ora non più utilizzabile a causa del trasferimento ad altro locale.

che è stata verificata la possibilità di istituire uno stallo di sosta generico sul lato monte di Via Bologna in corrispondenza del civico n.41 (angolo Via Venezia), in adiacenza dello scivolo esistente;

Verificato

in base alla documentazione allegata all'istanza, depositata dal Sig. Michelino FALORIO in data 17/03/2017, che al civico n. 37-39-41 della Via Bologna risulta esistete il negozio di ortopedia frequentato in prevalenza da clientela avente difficoltà di deambulazione pertanto la richiesta risulta fondata;

Visto

il combinato disposto degli artt. n.188 del Nuovo Codice della Strada (D.Lvo 30 aprile 1992 n°285) e n.381 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495 e ss.mm.ii.)

Visti gli articoli 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s. m. e i.:

Visto il D.P.R 16.12.1992, n. 495 -Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e s.m. e i. ;

Visto l'articolo 107 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, (Testo unico degli enti locali);

Vista la sentenza n. 13885/2010 della Cassazione

per quanto in premessa

ORDINA

- la revoca dello stallo disabili generico attualmente ubicato sul lato nord della Via Venezia nei pressi del civico n.50;
- l'istituzione di n.1 STALLO PER INVALIDI, su lato monte di Via Bologna in corrispondenza del civico n.41 (angolo Via Venezia), in adiacenza dello scivolo esistente (come da planimetria allegata), necessario per la Sosta di veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, il cui uso è consentito esclusivamente ai mezzi muniti del contrassegno speciale il tutto nel rispetto delle limitazioni imposte dalla segnaletica esistente;
- Le prescrizioni della presente ordinanza entreranno in vigore con l'apposizione della segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione approvato con D. Lgs. 16.12.1992 n. 495 e s.m. i.

Le prescrizioni della presente ordinanza entreranno in vigore con l'apposizione della segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione approvato con D. Lgs. 16.12.1992 n. 495 e s.m. i.

DEMANDA

- Al Servizio Manutenzione Esterna, di provvedere alla installazione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale necessaria nonché alla rimozione della segnaletica relativa allo stallo da revocare;
- Al corpo di Polizia Municipale, ai funzionari ufficiali ed agenti di cui all'art. 12 del Codice della Strada, di vegliare al controllo, all'osservanza ed all'esecuzione della presente ordinanza;

AVVERTE

I trasgressori che saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada. Gli interessati che, avverso la presente ordinanza, e ammesso ricorso:

- Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
- Entro 120 giorni al presidente della Repubblica;
- Entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 37 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

ABR>00

Pescara, lì 13 settembre 2017

IL DIRIGENTE Ing. Giuliano Rossi

